



Stato Maggiore della Difesa

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa



Cassa di previdenza delle forze Armate

Convenzione
tra
L'UFFICIO GENERALE DEL CENTRO DI
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA
DELLO STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
e
LA CASSA DI PREVIDENZA DELLE FORZE
ARMATE

*per la gestione delle procedure di acquisizione di forniture, servizi,
ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36*

Il Maggior Generale Salvatore Vergari, Capo Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa dello Stato Maggiore della Difesa, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto come da appunto n. M_D A0D32CC APT2024 0006878 in data 13 novembre 2024

E

Ammiraglio Ispettore Pietro Covino, presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del consiglio di amministrazione

PREMESSO

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” prevede all’articolo 11 la possibilità per l’Amministrazione pubblica di concludere con il privato sia accordi procedurali (cioè accordi per determinare i contenuti discrezionali di un provvedimento) sia accordi sostitutivi del provvedimento;
- l’articolo 2, paragrafo 1, della Direttiva 2014/24/UE dispone quanto segue: “*La presente direttiva riconosce il principio per cui le autorità nazionali, regionali e locali possono liberamente organizzare l’esecuzione dei propri lavori o la prestazione dei propri servizi in conformità del diritto nazionale e dell’Unione. Tali autorità sono libere di decidere il modo migliore per gestire l’esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi per garantire in particolare un elevato livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento e la promozione dell’accesso universale e dei diritti dell’utenza nei servizi pubblici. Dette autorità possono decidere di espletare i loro compiti d’interesse pubblico avvalendosi delle proprie risorse o in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici o di conferirli a operatori economici esterni*”;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, secondo quanto stabilito dall’articolo 229 del medesimo, è entrato in vigore con i relativi allegati, il 1° aprile 2023 mentre le sue disposizioni, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1° luglio 2023;
- l’articolo 62, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 stabilisce che tutte le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all’affidamento di lavori d’importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori e che per effettuare le procedure di importo superiore alle suddette soglie, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell’articolo 63 e dell’allegato II.4 dello stesso Decreto Legislativo;
- ai sensi dell’articolo 225, comma 3, del medesimo decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il requisito di qualificazione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c) e all’articolo 6, comma 1, lettera c), dell’allegato II 4 è richiesto a decorrere dal 1° gennaio 2024;
- l’articolo 1, lett. i, dell’Allegato I.1 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 definisce la Centrale di Committenza come “*una stazione appaltante o ente concedente che fornisce attività di centralizzazione delle committenze in favore di altre stazioni appaltanti o enti concedenti e, se del caso, attività di supporto all’attività di committenza*”;
- in data 9 agosto 2023, la Stazione Appaltante dell’*area procurement dello Stato Maggiore della Difesa* è stata iscritta nell’elenco Autorità Nazionale Anticorruzione delle stazioni appalti qualificate e rilevato che in sede di qualificazione si è data disponibile a svolgere procedure di gara ai sensi dell’articolo 62, comma 10 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per le stazioni appaltanti che non risultano qualificate;

- la Cassa di previdenza delle Forze armate che non risulta aver potuto presentare istanza di qualificazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione per cui ha deciso di fare ricorso alla centrale di committenza dello Stato Maggiore della Difesa;
- l’articolo 62, comma 9, decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 stabilisce che il ricorso alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza;
- l’articolo 15 della Legge n. 241/90 sancisce la facoltà per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite

Articolo 1 **(Oggetto)**

1. La presente Convenzione ha per oggetto lo svolgimento delle attività di centralizzazione di committenza da parte della Stazione Appaltante dello Stato Maggiore della Difesa in favore e per conto della Cassa di previdenza delle Forze armate ai sensi dell’articolo 62 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
2. La Stazione Appaltante dello Stato Maggiore della Difesa svolge attività sia di centralizzazione delle committenze sia di committenza ausiliaria a supporto all’attività di committenza.
3. L’attività di centralizzazione concerne le procedure di affidamento di forniture e servizi di importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti nonché quelle di affidamento di lavori d’importo superiore a 500.000,00 euro a favore dei comandi dell’area tecnico operativa interforze dello Stato Maggiore della Difesa.
4. L’attività di committenza ausiliaria riguarda le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:
 - a. infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;
 - b. consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;
 - c. preparazione delle procedure di appalto per conto dei comandi dell’area tecnico operativa interforze dello Stato Maggiore della Difesa;
 - d. gestione delle procedure di appalto in nome e per conto degli enti convenzionati.
5. L’attività di committenza ausiliaria avrà ad oggetto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la messa a disposizione di una piattaforma digitale per la gestione delle procedure di gara, l’assistenza generale su tutte le questioni inerenti alla gestione delle procedure di gara, la predisposizione di schemi di disciplinare di gara, di schemi di contratto, di modulistica concernente tutte le fasi della procedura di appalto dalla indizione alla esecuzione del contratto, la verifica della documentazione di gara (bandi, avvisi, disciplinari, lettere di invito ecc.) predisposta dal singolo ente convenzionato, la redazione, su richiesta, della documentazione e di tutti gli atti connessi a specifiche procedure di gara, la diramazione di istruzioni operative, l’assistenza giuridica e tecnica anche da remoto durante l’espletamento delle operazioni di gara, il servizio di aggiornamenti normativi e giurisprudenziali, l’attività di formazione al personale, la redazione di pareri nel caso di questioni di particolare complessità.

6. Qualora gli importi sopra indicati, così come previsti dall'articolo 62 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dovessero essere mutati a seguito di modifiche normative, la presente convenzione si adeguerà automaticamente alle nuove soglie, senza necessità di modifica formale.
7. La sottoscrizione della presente convenzione non costituisce delega di funzioni ma attribuisce esclusivamente alla Stazione Appaltante dello Stato Maggiore della Difesa il compito di svolgere le attività relative alle procedure di scelta del soggetto contraente.

Articolo 2

(Compiti della Cassa di previdenza delle Forze armate)

1. Fermi restando i rapporti di collaborazione, coordinamento ed informazione restano di competenza della Cassa di previdenza delle Forze armate convenzionato: l'analisi dei fabbisogni; l'individuazione delle opere da realizzare, nonché dei servizi e delle forniture da acquisire e della relativa tempistica, sulla base degli atti di programmazione finanziaria dell'Ente stesso; la redazione e l'approvazione dei progetti, dei capitolati speciali d'appalto dei piani di sicurezza/DUVRI, nonché di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto, il pagamento dei corrispettivi spettanti all'appaltatore.

Articolo 3

(Compiti della Stazione Appaltante dello Stato Maggiore della Difesa)

1. La Stazione Appaltante dello Stato Maggiore della Difesa svolge le funzioni di consulenza e collaborazione nei confronti della Cassa di previdenza delle Forze armate, fornendo il relativo supporto giuridico-amministrativo, relativamente alle fasi procedurali di competenza e alle procedure di appalto di competenza della Cassa convenzionata.
2. Compete alla Stazione Appaltante dello Stato Maggiore della Difesa la scelta della procedura di gara, la determinazione dei requisiti di partecipazione, del criterio di aggiudicazione, dei criteri di selezione delle offerte, l'adozione della determina a contrarre, la pubblicazione dei bandi di gara, la nomina della Commissione di gara, l'adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva, le comunicazioni successive all'aggiudicazione definitiva, relative al decorso del cd. termine di "stand-still"; la gestione dell'eventuale contenzioso derivante dall'applicazione del contratto; la direzione dei lavori e l'eventuale direzione dell'esecuzione restano invece in carico a figura specificatamente designato dalla Cassa di previdenza delle Forze armate così come tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori nonché le procedure di subappalto, il collaudo statico e tecnico-amministrativo delle opere, tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione di servizi e forniture, nonché le fasi di verifica della regolare esecuzione e della conformità delle prestazioni al contratto, l'adempimento di tutti gli obblighi informativi e di trasparenza, previsti dalla normativa in materia, riferiti alle fasi della procedura di propria competenza.

Articolo 4

(Programmazione ed attività di centralizzazione delle committenze)

1. L'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa, sulla base degli strumenti di programmazione adottati dallo Stato Maggiore della Difesa e la Cassa di previdenza delle Forze armate, convenzionata, approverà annualmente il programma dei fabbisogni di beni e dei servizi ed il programma dei lavori che la Stazione Appaltante dello Stato Maggiore della Difesa dovrà attuare nell'interesse della Cassa di previdenza delle Forze armate.
2. I programmi distinguono con chiarezza le procedure in cui la Stazione Appaltante dello Stato Maggiore della Difesa è chiamata a svolgere le attività di supporto e quelle da gestire in forma aggregata, in quanto riferite all'acquisizione di beni, servizi e lavori omogenei ed accorpabili in un unico affidamento.

Articolo 5
(Procedure per le quali non si applica la convenzione)

1. La presente Convenzione non si applica e Cassa di previdenza delle Forze armate procede direttamente e in via autonoma:
 - a. per gli affidamenti diretti, per gli importi disciplinati dalla normativa vigente;
 - b. per acquisto di servizi informatici e di connettività (ICT) di qualunque importo ovvero acquisto tramite Consip S.p.a. o soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti;
 - c. per tutte le forniture per cui vi è obbligo di acquisto tramite Consip S.p.a. o soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti;
 - d. per tutti i servizi, fatti salvi i servizi di ingegneria e architettura, per i quali vige l'obbligo di acquisto su Consip S.p.a. o altro soggetto aggregatore;
 - e. per le acquisizioni per somma urgenza, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
 - f. per l'affidamento di contratti non disciplinati dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o comunque di contratti per i quali non è richiesto il Codice Identificativo Gara, ivi compresi, a titolo esemplificativo, le spese economali, affidamenti in house, convenzioni con le associazioni di volontariato.

Articolo 6
(Forme di consultazione)

1. La Stazione Appaltante dello Stato Maggiore della Difesa adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio e report delle proprie attività, attraverso relazioni periodiche sull'andamento della gestione, da trasmettere alla Cassa di previdenza delle Forze armate convenzionata.
2. Il coordinamento tecnico-organizzativo è assicurato mediante il flusso costante e regolare delle informazioni e tramite lo svolgimento di riunioni periodiche di raccordo, che si potranno tenere sia per iniziativa del responsabile della Stazione Appaltante dello Stato Maggiore della Difesa sia su richiesta della Cassa di previdenza delle Forze armate.

Articolo 7
(Rapporti finanziari)

1. Le risorse finanziarie previste nel presente accordo sono a carico della Cassa di previdenza delle Forze armate.
2. Il costo a carico di della Cassa di previdenza delle Forze armate aderente è così determinato: una quota variabile: la Cassa di previdenza delle Forze armate riconosce allo Stato Maggiore della Difesa una quota variabile da prevedere obbligatoriamente nei quadri economici di ogni singolo "progetto", determinata nella misura del 2% così come da regolamento del ministero della difesa per gli incentivi alle funzioni tecniche ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
3. Salva diversa modalità previamente comunicata, gli importi indicati nei precedente commi 2, dovranno essere corrisposti dalla Cassa di previdenza delle Forze armate convenzionato a mezzo bonifico bancario con accredito sul c/c della Direzione di intendenza dello Stato Maggiore della Difesa.

4. Per quanto riguarda la quota variabile, la stessa dovrà essere corrisposta in occasione dell'attivazione di ciascuna procedura di gara, pena la mancata attivazione della stessa.
5. Oltre alle somme di cui al precedente comma 2, restano a carico della Cassa di previdenza delle Forze armate anche le spese relative ai contributi di gara in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, quelle concernenti le pubblicazioni degli avvisi di gara e delle relative risultanze, nonché tutte le ulteriori spese di procedura che dovranno essere riportate nei quadri economici di spesa dei provvedimenti emanati dallo stesso Cassa di previdenza delle Forze armate.
6. Entro il 31 maggio di ogni anno, la Stazione Appaltante dello Stato Maggiore della Difesa predispone un resoconto di tutte le procedure indette, dandone notizia alla Cassa di previdenza delle Forze armate.

Articolo 8 ***(Decorrenza e durata della convenzione)***

1. La Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e ha durata fino al 31/12/2027 salvo proroga o rinnovo espresso con deliberazione della Cassa di previdenza delle Forze armate. È considerata data di sottoscrizione del presente accordo la data risultante dal certificato di firma digitale dell'ultimo sottoscrittore.
2. La Stazione Appaltante dello Stato Maggiore della Difesa è operativa solo per le procedure avviate dopo la data di sottoscrizione della Convenzione intendendosi per queste le procedure per le quali il bando di gara o la lettera di invito siano approvati dopo la data di sottoscrizione.

Articolo 9 ***(Recesso)***

1. Il recesso della Cassa di previdenza delle Forze armate dalla presente convenzione, da deliberare entro il 30 giugno, viene comunicato alla Stazione Appaltante dello Stato Maggiore della Difesa entro il 10 di luglio ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Articolo 10 ***(Controversie)***

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, dovrà essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Articolo 11 ***(Rinvio)***

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, al codice civile e alla normativa vigente.

Articolo 12 ***(Riservatezza)***

1. La Cassa di previdenza delle Forze armate è titolare del trattamento dei dati nell'ambito delle procedure di gara di competenza.
2. L'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa dello Stato Maggiore della Difesa, quando svolge procedure di gara per conto della Cassa di previdenza delle Forze armate, è responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (EU) 2016/679.

Articolo 13

(Registrazione)

1. Il presente atto composto da n. 6 (sei) pagine scritte per intero e n. 11 (undici) righe dell'ultima pagina (pag.7) ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16, tabella B annessa, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 e non è soggetto a registrazione ai sensi dell'articolo 1 tabella del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 14
(Stipula)

1. La presente Convenzione viene stipulata in forma di scrittura privata e in modalità elettronica, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con firma digitale dei sottoscrittori, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera s) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale).

**Ufficio Generale del Centro di Responsabilità
Amministrativa dello Stato Maggiore della Difesa**

Il Capo Ufficio Generale
(Maggior Generale Salvatore Vergari)

Cassa di previdenza delle Forze Armate

Il Presidente
(Ammiraglio Ispettore Pietro Covino)